

**REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE –
FORMAZIONE E INCREMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI**

ART. 1) COSTITUZIONE

In attuazione e in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 2, "Protocollo formazione e sicurezza", del Ccnl Ance-Coop-OO.SS. del 3 marzo 2022 e dall'Allegato IX Protocollo Formazione e sicurezza sul lavoro del ccnl delle Associazioni artigiane e sindacati del 4 maggio 2022, è istituito, al livello territoriale, presso la Cassa edile/Edilcassa locale, il "Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori", di seguito denominato Fondo, alimentato da un'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei predetti contratti collettivi nazionali fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS.

Il fondo entra in vigore il 1° ottobre 2023, con erogazione delle relative prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.

ART. 2) CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

1. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento delle seguenti prestazioni a favore dei datori di lavoro, secondo la relativa ripartizione percentuale:

a) incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio e previo svolgimento, attraverso gli Enti bilaterali del settore, da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'importo dell'incentivo è determinato sulla base della durata del corso di formazione professionalizzante, come di seguito indicato:

- corso di durata fino a 8 ore: euro 150;
- corso di durata compresa tra 9 ore e 40 ore: euro 350;
- corso di durata superiore a 40 ore: euro 500.

A tale incentivo è destinato il 60% delle risorse del Fondo.

b) incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente, nel caso in cui l'impresa denunci nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimale pari o superiore a 5. La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero

M. Formica

di operai iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello.

Le imprese fino a tre operai dipendenti potranno aver riconosciuto l'incentivo in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello, fermo restando che le imprese con 1 solo operaio in organico potranno vedersi riconosciuto l'incentivo solo qualora l'operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello.

Laddove previsto nel Ccnl, la contrattazione territoriale di 2° livello potrà prevedere meccanismi premiali migliorativi.

L'importo dell'incentivo, riconosciuto, una volta l'anno (per anno edile), a ciascun datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 3, sarà determinato come segue:

- € 40 per ogni operaio di 2° livello in organico;
- € 45 per ogni operaio di 3° livello in organico;
- € 50 per ogni operaio di 4° livello in organico.

A tale incentivo è destinato il 30% delle risorse del Fondo.

- c) un "buono formazione" pari ad euro 100 per ciascun operaio, riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio medesimo, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN), esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall'impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'impresa medesima, dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente unificato della medesima Regione o comunque di un territorio limitrofo;
- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall'impresa, erogato dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente dal CFN.

Il "buono formazione" deve essere utilizzato entro 60 giorni dal riconoscimento dello stesso da parte della Cassa Edile/Edilcassa cui è iscritto l'operaio. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di presentare alla Cassa Edile/Edilcassa l'attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso.

A tale prestazione è destinato il 10% delle risorse del Fondo.

- d) Nel caso il Mastro formatore Artigiano partecipi alla formazione pratica dei propri dipendenti, nei termini e nelle modalità previste dal CCNL Artigianato richiamato in premessa, sarà riconosciuta una premialità pari alla riduzione del 50% sul contributo al Fondo, dovuto per l'operaio formato per cui spetta l'incentivo di cui alla lett. a), per 18 mesi.

2. Ciascuna delle suddette prestazioni sarà riconosciuta nel limite delle risorse a tal fine a disposizione del Fondo, come individuate dalle percentuali sopra richiamate.

Le risorse destinate a ciascuna delle prestazioni richiamate alle lettere a), c) e d) del punto 1, eventualmente non utilizzate al termine di ciascun anno Cassa Edile/Edilcassa, dovranno essere impiegate, nella misura del

50%, per l'automatico ulteriore finanziamento della prestazione di cui alla lettera b) del medesimo punto 1 e, per il restante 50%, secondo quanto stabilito, nel rispetto delle finalità proprie del Fondo, con la contrattazione territoriale di secondo livello o con accordi sindacali al livello territoriale.

Fermo restando quanto sopra, la contrattazione territoriale di 2° livello o accordi sindacali a livello territoriale potranno prevedere la destinazione delle risorse eventualmente non utilizzate ad incremento degli importi previsti rispettivamente dalle prestazioni di cui alle medesime lettere a), b), c) e d).

ART. 3) REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

1. L'incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell'art. 2 (nonché quello di cui alla lett. d del medesimo punto 1, laddove spettante) sarà riconosciuto per i corsi di formazione professionalizzante svolti a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche a tempo determinato (nel rispetto dei relativi limiti quantitativi previsti dai ccnl).

L'incentivo di cui sopra sarà riconosciuto a condizione dell'effettiva partecipazione del lavoratore al corso di formazione professionalizzante, nel rispetto della percentuale di frequenza minima a tal fine prevista dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale per lo specifico corso.

Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto l'incentivo per un numero di lavoratori formati non superiore alle seguenti percentuali della media dei lavoratori operai, iscritti presso la medesima Cassa Edile/Edilcassa, in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di presenza di decimali:

- per imprese fino a 5 operai: 100%;
- per le imprese da 6 a 15 operai: 5 operai più il 50% dei restanti operai;
- per le imprese da oltre 16 a 50 operai: 10 operai più il 30% dei restanti operai;
- per le imprese oltre 50 operai: 21 operai più il 20% dei restanti operai.

Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per la formazione di almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.

Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente alle percentuali massime indicate al punto precedente, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa per la prestazione di cui alla lett. a) potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione, mentre un'ulteriore richiesta per la prestazione di cui alla lett. d), laddove spettante, potrà essere presentata decorsi 18 mesi dall'ultima compensazione.

2. La prestazione di cui alla lett. b) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuta, una volta l'anno (per anno edile), alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura per l'inserimento nella graduatoria descritta nel successivo art. 4.
3. Il "buono formazione", di cui alla lett. c) del punto 1 dell'art. 2, sarà riconosciuto, nei limiti di seguito indicati, alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura descritta nel successivo art. 4.



Fermo restando il rispetto dei relativi requisiti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto il "buono formazione" per un numero di operai da formare non superiore ai limiti individuati al comma 3 del punto 1 del presente articolo.

Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto il "buono formazione" per almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.

Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato il "buono formazione" per un numero di lavoratori corrispondente al limite massimo di cui sopra, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata decorsi 12 mesi dal riconoscimento dell'ultimo "buono".

4. Per tutte le prestazioni di cui all'art. 2 il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia alla data della richiesta che alla data della compensazione (o del riconoscimento del "buono formazione"), in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti a ciascuna delle predette date. A tal fine, la Cassa Edile/Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese.
5. Ai fini del riconoscimento delle prestazioni di cui all'art. 2 saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
6. La priorità per l'accesso alla singola prestazione sarà determinata sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.

ART. 4) EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DECORRENZA

1. L'incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell'art. 2 (nonché quello di cui alla lett. d) del medesimo punto 1, laddove spettante) sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di inizio del corso formativo professionalizzante. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale l'effettiva partecipazione del lavoratore.

L'incentivo di cui alla lett. b) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente (come individuata alla medesima lett. b), a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente la sussistenza dei requisiti, previsti dalla citata lett. b), alla data della richiesta presentata dall'impresa, fatto salvo quanto di seguito specificato. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia operai iscritti presso più Casse Edili/Edilcasse, nella richiesta dovrà dichiarare, per ciascuna di esse, il numero e il livello di inquadramento degli operai medesimi. Resta salva, in ogni caso, la facoltà della Cassa Edile/Edilcassa competente di verificare quanto dichiarato dal datore di lavoro.

Il "buono formazione" di cui alla lett. c) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi,

tramite PEC a pena di nullità. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata lett. c).

2. Con riferimento alle prestazioni di cui rispettivamente alle lettere a) e d), alla lett. b) e alla lett. c) del punto 1 dell'art. 2, per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

In fase di prima applicazione, per le graduatorie relative alle suddette prestazioni si farà riferimento alle domande presentate nel corso del trimestre 1° gennaio – 31 marzo 2024.

3. Le istanze non accolte per incapienza delle risorse del fondo destinate alla specifica prestazione saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.
4. La Cassa Edile/Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso alla prestazione, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione (o il "buono formazione") all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.
5. Le Casse Edili/Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente alla prestazione riconosciuta all'impresa.
6. Le parti nazionali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell'andamento delle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento. Le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve. Le parti nazionali si incontreranno entro il 31 dicembre 2024, per esaminare l'andamento delle prestazioni, anche al fine di concordare conseguenti eventuali determinazioni.

* * *

Dichiarazione a verbale

Le prestazioni di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente alle imprese che versano il contributo dello 0,20%, in attuazione dei ccnl Ance-Coop e Artigiani.

Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che, con riferimento al Protocollo Formazione e sicurezza del ccnl Ance-Coop del 3 marzo 2022 e del ccnl Artigiani del 4 maggio 2022, anche ai fini del paragrafo aggiunto rispettivamente all'art. 91 ccnl Ance, all'art. 75 ccnl Coop e all'art. 40 ccnl Artigiani, sono da intendersi corsi di formazione professionalizzante quelli non derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le parti ribadiscono che per i corsi di formazione derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vanno comunque garantiti i corretti inquadramenti previsti dal ccnl e dalla legislazione vigente.

Roma, 21 settembre 2023

REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE

TABELLA E ISTRUZIONI OPERATIVE

Criteri per determinare la graduatoria delle domande e Punteggi

PREMIALITA'	CRITERI E PUNTEGGIO	NOTE
<p>A: Premialità per formazione professionalizzante</p> <p>(unitamente a premialità per Mastro Formatore Artigiano, laddove spettante)</p>	<p>1) Percentuale di operai in formazione sul totale degli operai "formabili" presso la singola Cassa Edile/Edilcassa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100%: 3 punti; - Da 51% a 99% 2 punti; - Fino al 50% 1 punto. <p>2) Anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 12 mesi: 1 punto; - Da 13 a 24 mesi: 2 punti; - Da 25 a 36 mesi: 3 punti; - Da 37 a 48 mesi: 4 punti; - Da 49 a 60 mesi: 5 punti; - Oltre 60 mesi: 6 punti. <p>3) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 punti 	<p>Per operai "formabili" si intende il numero massimo di operai formati per i quali il datore di lavoro può richiedere la premialità (come previsto al comma 3 del punto 1 dell'art. 3 del regolamento).</p> <p>Esempio: un datore di lavoro con 10 operai iscritti presso la singola Cassa Edile/Edilcassa può richiedere la premialità per un massimo del 50% dei predetti operai.</p> <p>Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero.</p>
<p>B: Premialità per organico qualificato</p>	<p>1) Anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 12 mesi: 1 punto; - Da 13 a 24 mesi: 2 punti; - Da 25 a 36 mesi: 3 punti; - Da 37 a 48 mesi: 4 punti; - Da 49 a 60 mesi: 5 punti; - Oltre 60 mesi: 6 punti. <p>2) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 punti 	<p>La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di operai iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello.</p> <p>Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di</p>

Mario Schicchi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

VERBALE ACCORDO

In data 21 settembre 2023, presso ANCE nazionale si sono incontrati:

ANCE, rappresentata da

CNA Costruzioni, rappresentata da

ANAEPA Confartigianato Edilizia, rappresentata da

FIAE Casartigiani, rappresentata da

CLAAI Edilizia, rappresentata da

LEGA COOP Produzione e Servizi, rappresentata da

CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, rappresentate da

AGCI, Produzione e Lavoro, rappresentata da

e

FENEAL - Uil, rappresentata da

FILCA - Cisl, rappresentata da

FILLEA - Cgil, rappresentata da

PREMESSO CHE:

- I. la congiuntura economica favorevole nel settore edile degli ultimi anni non ha favorito l'utilizzo del Fondo Prepensionamenti e quindi pochi operai hanno richiesto, ai fini del prepensionamento, l'intervento sia dei Fondi Territoriali Prepensionamento, afferenti alle Casse edili/Edilcasse territoriali, che del Fondo Nazionale Prepensionamento, afferente presso la CNCE;
- II. conseguentemente tali Fondi hanno conservato o accumulato notevoli risorse economiche;
- III. le parti hanno l'obiettivo di razionalizzare le risorse a disposizione e individuare nuovi canali di intervento per favorire l'uscita dal mondo del lavoro degli operai edili più anziani e fragili;
- IV. le parti hanno altresì l'obiettivo di favorire l'adesione volontaria da parte degli operai edili, in modo particolare i più giovani, ai Fondi Pensionistici Integrativi Contrattuali (*Prevedi e Previdenza Cooperativa*)



TUTTO CIO' PREMESSO SI CONCORDA CHE:

1. Le Premesse sono parte integrante dell'Accordo;
2. Le risorse accumulate nel Fondo Prepensionamento presso le Casse edili/Edilcasse territoriali (da intendersi come quelle accantonate sino al 30 settembre 2018 come da Ccnl vigenti) saranno utilizzate, fino ad esaurimento, in ciascuna Cassa edile/Edilcassa, secondo le disposizioni del regolamento, novellato, che si allega alla presente intesa e ne formerà parte integrante (allegato 1).
3. Una volta esaurite le risorse da parte degli Enti territoriali, le richieste di Prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo Nazionale.
4. Il 70% delle risorse del fondo Nazionale Prepensionamento, accantonate al 31.12.2023, presenti nel fondo presso la CNCE, è destinato all'incremento di un ulteriore 1% mensile della retribuzione lorda (secondo il regolamento Prevedi/Previdenza Cooperativa) per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo, qualsiasi esso sia, ai Fondi previdenziali. Pertanto per gli stessi la contribuzione sarà minimo al 3%. Tale previsione avrà la durata sperimentale di 3 anni a decorrere dal primo gennaio 2024.
5. Il 30% delle risorse del Fondo Nazionale Prepensionamenti, accantonate al 31.12.2023, è destinato alle richieste di Prepensionamento degli operai, secondo il Regolamento allegato al presente Accordo;
6. Le modalità di versamento delle risorse di cui agli artt. 4 sul montante di ogni singolo operaio saranno concordate con i due Enti (Prevedi e Previdenza Cooperativa) nel rispetto della normativa fiscale in vigore.
7. Le somme attualmente accantonate presso le Casse edili/Edilcasse sul fondo anticipo pensionistico, derivanti dallo 0,20 ex CCNL vigenti, dovranno essere trasferite alla CNCE entro e non oltre il 31.12.2023. Le parti danno mandato alla CNCE di attivare tutti gli strumenti necessari al recupero delle suddette somme.
8. A partire dal primo gennaio 2024 la contribuzione dello 0,20 prevista dai CCNL vigenti continuerà ad essere destinata alle finalità previste per il "Fondo anticipo pensionistico" secondo le previsioni del regolamento allegato al seguente accordo.
9. Le Parti istituiranno una Commissione permanente di vigilanza sull'andamento finanziario del Fondo per monitorarne la sostenibilità finanziaria. Nei primi tempi di attuazione dell'Accordo, la Commissione si riunirà una volta ogni due mesi. La CNCE si impegna a mettere a disposizione della Commissione tutti i flussi finanziari relativi alle movimentazioni del Fondo Prepensionamenti. In caso di rischio di sostenibilità finanziaria del Fondo, saranno immediatamente coinvolte le Parti firmatarie del presente

Accordo per trovare le adeguate soluzioni che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese.

10. Il presente accordo entrerà in vigore a partire dal giorno 01.10.2023.

ANCE

CNA Costruzioni

ANAEPA Confartigianato Edilizia

FIAE Casartigiani

CLAAI Edilizia

LEGA COOP Produzione e Servizi

CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi

AGCI, Produzione e Lavoro

FENEAL - Uil

FILCA - Cisl

FILLEA - Cgil

The image shows a list of ten organizations on the left, each followed by one or more handwritten signatures in blue ink. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script. The organizations and their corresponding signatures are: ANCE (one signature), CNA Costruzioni (one signature), ANAEPA Confartigianato Edilizia (two signatures), FIAE Casartigiani (one signature), CLAAI Edilizia (one signature), LEGA COOP Produzione e Servizi (one signature), CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi (one signature), AGCI, Produzione e Lavoro (two signatures), FENEAL - Uil (two signatures), FILCA - Cisl (one signature), and FILLEA - Cgil (two signatures).

VERBALE ACCORDO

In data 21 settembre 2023, presso ANCE nazionale si sono incontrati:

ANCE, rappresentata da

CNA Costruzioni, rappresentata da

ANAEPA Confartigianato Edilizia, rappresentata da

FIAE Casartigiani, rappresentata da

CLAAI Edilizia, rappresentata da

LEGA COOP Produzione e Servizi, rappresentata da

CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, rappresentate da

AGCI, Produzione e Lavoro, rappresentata da

e

FENEAL - Uil, rappresentata da

FILCA - Cisl, rappresentata da

FILLEA - Cgil, rappresentata da

PREMESSA

In relazione al Regolamento del Fondo Prepensionamento si conviene di apportare le seguenti modifiche, in maniera sperimentale, in vigore dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2026.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

A. Quanto di seguito concordato avrà validità per il periodo sperimentale specificato in premessa. Entro il mese di dicembre del 2026 le Parti si incontreranno per concordare le opportune determinazioni in materia.

B. Vista la natura non strutturale delle forme di prepensionamento relative all'Ape sociale e alle quote (100, 103), vanno cassate dalle casiste di applicazione del Fondo.

C. Il comma 4 dell'articolo 2 va sostituito con il seguente:

“Laddove sussistano i requisiti di cui ai punti precedenti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative: 24 mesi di integrazione al reddito + 24 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;

48 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;

36 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia”.



- D. È aggiunta una nuova prestazione riguardante l'integrazione dell'importo Naspi che va riconosciuto al 100% dall'inizio del decalage in poi, fino a concorrenza con l'importo massimo previsto dalla stessa.
- E. In coerenza con quanto al punto precedente, occorre aggiungere, all'art. 4, il seguente comma: "La Cassa Edile/Edilcassa erogherà bimestralmente al lavoratore, per i mesi successivi all'inizio del decalage, e a partire dalla fine del bimestre successivo a tale inizio, l'integrazione dell'intero importo Naspi netto in base alla documentazione che lo stesso fornirà alla Cassa edile/Edilcassa dell'avvenuta liquidazione della prestazione da parte dell'Inps nel bimestre di riferimento. L'integrazione dell'importo Naspi resta ferma nella misura massima erogata nel primo mese della prestazione".
- F. Le Parti istituiranno una Commissione permanente di vigilanza sull'andamento finanziario del Fondo per monitorarne la sostenibilità finanziaria. Nei primi tempi di attuazione dell'Accordo, la Commissione si riunirà una volta ogni due mesi. In caso di rischio di sostenibilità finanziaria del Fondo, saranno immediatamente coinvolte le Parti firmatarie del presente Accordo per trovare le adeguate soluzioni che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese.

ANCE

CNA Costruzioni

ANAEPA Confartigianato Edilizia

FIAE Casartigiani

CLAAI Edilizia

LEGA COOP Produzione e Servizi

CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi

AGCI, Produzione e Lavoro

FENEAL - Uil

FILCA - Cisl

FILLEA - Cgil

[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the organizations listed on the left. The signatures are: ANCE, CNA Costruzioni, ANAEPA Confartigianato Edilizia, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia, LEGA COOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI, Produzione e Lavoro, FENEAL - Uil, FILCA - Cisl, and FILLEA - Cgil.]

Addì, 21 settembre 2023, in Roma

tra

ANCE,

LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro

ANAEPA Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Le parti concordano di costituire una Commissione intercontrattuale avente ad oggetto il progetto in materia di Sorveglianza sanitaria e il tema della salute e sicurezza sul lavoro.

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE

LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

AGCI PRODUZIONE E LAVORO

ANAEPA CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI EDILIZIA

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL

Addì, 21 settembre 2023, in Roma

tra

ANCE,

LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Le parti concordano di costituire una Commissione contrattuale avente ad oggetto la disciplina della trasferta regionale, la sfera di applicazione del ccnl e la classificazione dei lavoratori.

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE



LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI




CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI



AGCI PRODUZIONE E LAVORO



FENEAL UIL



David Cocozzi
FILCA CISL

FILCA CISL



FILLEA CGIL



Addì, 21 settembre 2023, in Roma

tra

ANCE,

LEGACOOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro

ANAEP A Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Visto l'accordo del 9 maggio 2023, si conviene che:

1. a decorrere dal 1° ottobre 2023, le singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili/Edilcasse al FNAPE, attualmente vigenti, sono ridotte del 10%, come da tabella allegata che forma parte integrante del presente accordo;
2. a decorrere dal 1° ottobre 2023, alle Casse Edili/Edilcasse che, con riferimento agli anni di erogazione 2016-2023, abbiano registrato un differenziale tra quanto versato e il loro effettivo fabbisogno, rapportato al fabbisogno stesso, superiore al 3% (valore soglia), sarà restituita una quota pari al 30% dell'importo eccedente tale valore "soglia", secondo quanto contenuto nel documento allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
In tal caso, la suddetta Cassa Edile/Edilcassa tratterà dai versamenti effettuati al Fondo/Ente FNAPE nel corso dell'anno il credito ad essa spettante, fino al raggiungimento della somma complessiva, imputando dette somme a riserva Ape. Tali somme dovranno essere utilizzate esclusivamente per la riduzione dei costi Ape per le imprese, sulla base di quanto previsto dagli accordi e contratti collettivi nazionali vigenti, fermo restando il versamento della Cassa/Edilcassa al FNAPE sulla base delle aliquote regionali. La riduzione dell'aliquota riconosciuta alle imprese attraverso l'utilizzo delle suddette risorse non potrà, comunque, comportare l'azzeramento dell'aliquota stessa.
3. il completamento del percorso di adesione al FNAPE delle Casse Edili/Edilcasse dovrà essere attuato inderogabilmente entro 12 mesi dalla costituzione dell'Ente stesso;
4. per le sole Casse Edili/Edilcasse che aderiranno dall'entrata in vigore del presente accordo, per l'erogazione APE riferita al primo anno edile, il Fondo/Ente FNAPE non interverrà per la copertura dell'eventuale fabbisogno, laddove superiore alla contribuzione versata, ad eccezione dell'ipotesi in cui la Cassa Edile/Edilcassa non abbia riserve Ape territoriali, come riscontrabile dal bilancio certificato che dovrà all'uopo essere prodotto.

Le parti concordano di adottare, con riferimento al sistema di governance dell'Ente FNAPE, un sistema di rotazione della Presidenza, sulla base dell'accordo delle Associazioni datoriali.

Le parti dispongono, altresì, che, a far data dalla costituzione dell'Ente FNAPE, tutte le somme, ancorché investite a qualsiasi titolo, al netto di quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente accordo, giacenti nei conti dedicati della CNCE, siano trasferite all'Ente FNAPE, che pertanto subentrerà in tutti i rapporti giuridici ed economici ancora in atto.

Le parti concordano che, dal 1° ottobre 2023, saranno accantonate dalla CNCE, a titolo di Fondo di riserva dell'Ente FNAPE, risorse pari a 30 milioni di euro. Tali risorse saranno trasferite dalla CNCE all'Ente FNAPE all'atto della sua costituzione.

Le parti concordano che la CNCE, a cui compete la verifica della regolarità delle contribuzioni versate attraverso le Casse Edili/Edilcasse, all'atto della costituzione dell'Ente FNAPE, distaccherà il personale necessario per la gestione del Fondo. A tal fine, sarà siglata apposita convenzione tra la CNCE e l'Ente FNAPE stesso.

Le parti concordano, inoltre, che, nella fase di primo avvio, l'aliquota per i costi di gestione dell'Ente FNAPE è fissata nello 0,20% del flusso contributivo.

Eventuali disposizioni relative all'Ente FNAPE, inserite nei rispettivi CCNL, dovranno essere preventivamente concordate tra tutte le parti sociali istitutive del Fondo. In caso contrario, tali previsioni si intenderanno automaticamente nulle.

Letto, confermato e sottoscritto

All.: c.s.

ANCE

LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

AGCI PRODUZIONE E LAVORO

ANAEP CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI EDILIZIA

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL

Allegato 1, Accordo 21 settembre 2023

CASSA EDILE	Importo da ristorare
Agrigento	440.842,59
Edilcassa Sicilia	504.406,93
Ferrara/Celcof/Cedaf	922.064,47
Reggio Calabria	365.378,40
Messina	729.809,27
Foggia	546.735,72
Catania	806.642,20
Caserta	640.547,01
Cosenza	410.837,94
Brindisi	275.668,10
Enna	127.368,52
CEDAM	554.770,85
Palermo	914.620,74
Benevento	201.811,08
Catanzaro	420.122,87
Edili Reggio Emilia	424.367,21
Prato	185.408,66
Savona	397.041,64
Napoli	1.539.288,78
Edilcassa Puglia	462.996,37
Avellino	274.778,22
Roma	2.731.451,87
Viterbo	213.108,29
Trapani	192.461,53
La Spezia	260.019,39
Brescia	1.699.061,72
Matera	123.017,71
Salerno	534.145,51
Rieti	140.600,32
Latina	329.441,37
Macerata	220.501,25
Edilcassa Calabria	46.326,89
Nuoro	73.420,63
Ragusa	108.538,51
Como e Lecco	802.047,87
Sassari	251.623,11

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Allegato 2, Accordo 21 settembre 2023

CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE	Aliquote regionali in vigore (accordo nazionale 22 settembre 2022)	Nuove aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2023
--	---	---

VALLE D'AOSTA

Aosta

VALLE D'AOSTA

3,91%

3,52%

PIEMONTE

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

Verbania

Vercelli

PIEMONTE

3,66%

3,29%

LIGURIA

Genova

Imperia

La Spezia

Savona

LIGURIA

3,59%

3,23%

LOMBARDIA

Bergamo

Brescia

Como e Lecco

Cremona

Mantova

Milano

Pavia

Sondrio

Varese

Edilcassa Bergamo

LOMBARDIA

3,70%

3,33%

TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano

Trento

TRENTINO ALTO ADIGE

4,00%

3,60%

Allegato 2, Accordo 21 settembre 2023

**CASSA EDILE / EDILCASSA
ADERENTE AL FNAPE** Aliquote regionali in vigore
(accordo nazionale 22
settembre 2022) Nuove aliquote regionali in
vigore dal 1° ottobre 2023

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine

FRIULI VENEZIA GIULIA 4,13% 3,72%

VENETO

Belluno
CEIV PD+TV
Rovigo
Venezia
Verona
Vicenza

VENETO 3,98% 3,58%

EMILIA ROMAGNA

Bologna
Calec
Cedaiier
FCR
Ferrara/Celcof/Cedaf
Modena
Parma
Piacenza
Edili Reggio Emilia

EMILIA ROMAGNA 3,43% 3,09%

TOSCANA

Arezzo
Cert
Falea
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena

TOSCANA 3,60% 3,24%

[Handwritten signatures in blue ink on the left margin]

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]

[Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page]

Allegato 2, Accordo 21 settembre 2023

**CASSA EDILE / EDILCASSA
ADERENTE AL FNAPE** **Aliquote regionali in vigore
(accordo nazionale 22
settembre 2022)** **Nuove aliquote regionali in
vigore dal 1° ottobre 2023**

MARCHE

Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro
CEDAM

MARCHE

3,30%

2,97%

UMBRIA

Perugia
Terni

UMBRIA

3,95%

3,55%

LAZIO

Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo
Edilcassa Lazio

LAZIO

3,18%

2,86%

ABRUZZO

Chieti
L'Aquila
Pescara
Teramo

ABRUZZO

3,43%

3,09%

MOLISE

Campobasso
Edilcassa Molise

MOLISE

3,04%

2,74%

CAMPANIA

Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno

CAMPANIA

2,40%

2,16%

Allegato 2, Accordo 21 settembre 2023

**CASSA EDILE / EDILCASSA
ADERENTE AL FNAPE**

**Aliquote regionali in vigore
(accordo nazionale 22
settembre 2022)**

**Nuove aliquote regionali in
vigore dal 1° ottobre 2023**

PUGLIA

Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
Edilcassa Puglia

PUGLIA

2,92%

2,63%

BASILICATA

Matera
Potenza
Edilcassa Basilicata

BASILICATA

2,76%

2,48%

CALABRIA

Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria
Edilcassa Calabria

CALABRIA

2,17%

1,95%

SICILIA

Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Edilcassa Sicilia

SICILIA

2,43%

2,19%

SARDEGNA

Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari

SARDEGNA

2,86%

2,57%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FEDERAZIONE
ITALIANA
LAVORATORI
COSTRUZIONI
E AFFINI

CISL

FILCA CISL
00184 Roma
Via del Viminale, 43
Tel.: +39 06 4870634

Fax: +39 06 4818884
+39 06 4870647
federazione.filca@cisl.it
www.filca.cisl.it

Roma, 28 settembre 2023

DICHIARAZIONE A VERBALE

La FILCA- CISL, con riferimento al Verbale di Accordo FNAPE, sottoscritto in data 21 Settembre 2023, fermo restando quanto contenuto nei Verbali di Accordo del 3 Marzo e del 4 Maggio 2022 e nel Verbale di Accordo del 9 Maggio 2023, condivide, esclusivamente, gli enunciati relativi alla riduzione delle aliquote regionali (punto 1), il meccanismo di restituzione delle somme eccedenti (punto 2), la necessità del completamento del percorso di adesione al FNAPE di tutte le Casse Edili/Edilcasse (punto 3), le previsioni volte a definire le modalità di accesso delle Casse Edili/Edilcasse nuove aderenti (punto 4).

Ritiene altresì condivisibile l'istituzione del Fondo di Riserva, nella misura di 30 milioni, finalizzato a garantire la sostenibilità finanziaria dell'istituto.

LA SEGRETARIA NAZIONALE
(Cristina Raghitta)